

REGIONE	ABRUZZO	SINTESI SCHEDA	
LEGGE	L.R. 22 agosto 2022, n. 25 "Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS"	<i>A cura di Federico Minghetti e Luca Mazzone</i>	
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni statali, promuove e valorizza le attività culturali, riconoscendo le attività teatrali come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identità dei territori nonché uno strumento di formazione e incontro. 2. La presente legge identifica le tipologie di intervento relative al comparto teatrale regionale garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale, le pari opportunità e l'equa ripartizione delle risorse. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS.</p> <p>Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale delle attività teatrali. 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: a) favorisce la continuità e lo sviluppo delle attività nell'ambito teatrale degli organismi extra FUS, sostenendo la produzione, la programmazione, la formazione, oltreché l'interdisciplinarietà tra le varie forme di spettacolo; b) opera e controlla affinché siano salvaguardati i principi della libera concorrenza tra gli organismi medesimi; c) favorisce la promozione nazionale e internazionale delle attività di produzione e di formazione degli organismi di ambito teatrale extra FUS presenti in Abruzzo; d) promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore secondo quanto individuato nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo; e) favorisce la crescita economica degli organismi che operano nell'ambito teatrale sia sotto il profilo imprenditoriale che associativo con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile; f) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali più deboli; g) incrementa l'offerta di attività teatrali nelle istituzioni universitarie e nelle scuole di ogni ordine e grado; h) sostiene la realizzazione di attività teatrali aventi carattere terapeutico, educativo e di solidarietà rivolte al mondo delle disabilità, del disagio sociale e delle categorie fragili; i) sostiene progetti di ospitalità di un nucleo artistico all'interno del territorio regionale, finalizzata alla produzione artistica e alla formazione del pubblico; j) effettua, tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.</p>	<p>Art. 1 (Finalita') Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>la legge predispone i principi alla base del sistema di finanziamento regionale per tutte le organizzazioni che operano nel settore teatrale e che non percepiscono contributi a valere sul FUS. Questa legge va letta come integrativa della legge 46/2014 che regola il finanziamento regionale alle organizzazioni che percepiscono contributi a valere sul FUS.</p> <p>La legge ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare le attività culturali e in particolar modo quelle teatrali riconosciute come fattore di sviluppo economico, sociale e come strumento di formazione. La legge definisce le tipologie di intervento teatrale finanziabili dalla regione intervenendo a sostegno dei soggetti che non beneficiano dei contributi FUS (Articolo 1 Finalità). La Regione esercita funzioni di sostegno, coordinamento e impulso promozionale alle attività teatrali sostenendo la produzione, la programmazione, la promozione e la formazione (professionale e del pubblico), opera per la salvaguardia dei principi di libera concorrenza, favorisce la crescita economica degli organismi teatrali e sostiene progetti di ospitalità. (Art. 2 Funzioni della Regione). Tra le funzioni della Regione è posta particolare attenzione alla formazione del pubblico e dei giovani.</p>
	B. Strumenti di programmazione	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Strumenti di consultazione	<p>Art. 6 (Commissione tecnica di valutazione) 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il Direttore del Dipartimento competente in materia di cultura, o suo delegato, nomina la Commissione Tecnica, di seguito Commissione, per la valutazione delle istanze presentate e ammesse in esito alle attività istruttorie svolte dal Dipartimento medesimo. 2. La Commissione è composta da cinque membri di cui tre individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e due esperti esterni. Le funzioni di presidente sono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. 3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati su proposta dei Coordinamenti, maggiormente rappresentativi in ambito regionale, degli operatori teatrali e rimangono in carica per la durata di tre anni. 4. La Commissione è tenuta alla pubblicazione delle istanze ammesse a contributo e della relativa graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.</p>	<p>Art. 6 (Commissione tecnica di valutazione)</p> <p>La legge prevede la costituzione di una Commissione tecnica per la valutazione degli interventi composta da cinque membri: tre individuati tra il personale regionale e due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale. La Commissione si occupa della valutazione delle istanze presentate e ammesse per finanziamento regionale (Art 6 Commissione tecnica di valutazione).</p>
	D. Ambiti	<p>Art. 1 (Finalita') (...) 2. La presente legge identifica le tipologie di intervento relative al comparto teatrale regionale garantendo la qualità artistica, il pluralismo culturale, le pari opportunità e l'equa ripartizione delle risorse. 3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS.</p>	<p>Art. 1 (Finalita')</p> <p>La legge regola gli interventi della regione a sostegno del comparto teatrale per i soggetti che non beneficiano del FUS.*</p> <p>*La legge in questione si riferisce solo all'ambito teatro, mentre legge 46/2014 (cui si collega), regola il finanziamento regionale alle organizzazioni che percepiscono contributi a valere sul FUS per tutti gli ambiti dello spettacolo dal vivo</p>

	A. Attività diretta	nessun riferimento
	B. Attività partecipate	nessun riferimento
	C. Riconoscimento	nessun riferimento
2. MODALITA' DI INTERVENTO	<p>D. Altre modalità di intervento</p> <p>Art. 1 (Finalita') (...) 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS.</p> <p>Art. 3 (Destinatari) 1. La Regione individua come beneficiari dei contributi di cui alla presente legge i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti: a) documentata continuita' almeno triennale dell'attivita'; b) sana ed equilibrata gestione economica e finanziaria ed adeguata struttura tecnica ed organizzativa; c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attivita' professionali; d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 163/1985 o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalita'.</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita' in ambito teatrale: a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale; c) programmazione di spettacoli, con particolare riguardo alle produzioni abruzzesi; d) realizzazione di festival e rassegne; e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale; f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le universita'; g) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo; h) pratiche dello spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale; i) ospitalita' di progetti di spettacolo e di formazione risultanti da collaborazioni artistiche e che sviluppino ricadute sulla crescita culturale del territorio; j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale. 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate: a) all'acquisizione di attrezzature destinate alle attivita' teatrali; b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.</p> <p>Art. 5 (Parametri di valutazione) 1. I parametri di valutazione dell'attivita' e di commisurazione dell'intervento finanziario regionale, da documentare idoneamente all'atto della presentazione dell'istanza, sono individuati nell'Allegato A della presente legge.</p> <p>Art. 6 (Commissione tecnica di valutazione) 1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il Direttore del Dipartimento competente in materia di cultura, o suo delegato, nomina la Commissione Tecnica, di seguito Commissione, per la valutazione delle istanze presentate e ammesse in esito alle attivita' istruttorie svolte dal Dipartimento medesimo. 2. La Commissione e' composta da cinque membri di cui tre individuati tra il personale regionale, con esclusione di quello che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica, e due esperti esterni. Le funzioni di presidente sono assunte da uno dei membri nominati tra il personale regionale. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. 3. I due esperti di comprovata esperienza nel settore teatrale sono nominati su proposta dei Coordinamenti, maggiormente rappresentativi in ambito regionale, degli operatori teatrali e rimangono in carica per la durata di tre anni. 4. La Commissione e' tenuta alla pubblicazione delle istanze ammesse a contributo e della relativa graduatoria entro 60 giorni dalla nomina.</p> <p>Art. 8 (Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali) 1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge evidenziano su tutto il materiale informativo e promozionale delle attivita' il logo della Regione Abruzzo per tutta la durata dell'annualita' relativa al contributo. 2. La concessione dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le attivita' sovvenzionate in modo sostanzialmente conforme a quanto indicato nel programma ammesso finanziamento allegato all'istanza di contributo e, comunque, comunicando preventivamente al Dipartimento competente in materia di cultura le eventuali variazioni. 3. I beneficiari sono tenuti a comprovare l'effettuazione delle attivita' come da programma allegato all'istanza di contributo tramite la presentazione di: a) ambito produzione e organizzazione di spettacoli: in caso di eventi, tutelati e non tutelati a pagamento, modelli C1 SIAE emessi; in caso di eventi tutelati gratuiti permesso di esecuzione SIAE; in caso di eventi non tutelati gratuiti dichiarazione di responsabilita' SIAE; b) altri ambiti (formazione, acquisizione di attrezzature o innovazione tecnologica): le fatture ricevute ed emesse. 4. I beneficiari, a pena esclusione dal contributo, devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal direttore artistico e dal legale rappresentante che certifichi l'esclusivita' e l'unicita' del programma artistico presentato in sede di domanda rispetto al finanziamento richiesto.</p>	<p>Art. 1 (Finalita')</p> <p>Art. 3 (Destinatari)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>Art. 5 (Parametri di valutazione)</p> <p>Art. 6 (Commissione tecnica di valutazione)</p> <p>Art. 8 (Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali)</p> <p>L'unica modalita' prevista dalla legge per il sostegno alle attivita' teatrali e' l'assegnazione di contributi. Tutta la legge e' impernata attorno alle modalita' di sostegno per i soggetti che operano in ambito teatrale e che non beneficiano dei contributi a valere sul FUS (vedi anche campo 4.B <i>Obiettivi e condizioni di sostegno alle attivita' di produzione private e indipendenti</i>).</p> <p>Al fine di beneficiare dei contributi i soggetti devono avere sede legale in Abruzzo, avere almeno un triennio di attivita' alle spalle, sana gestione economica-finanziaria e adeguata struttura tecnico-organizzativa, osservare le normative in materia fiscale-previdenziale verso i dipendenti e scritturati e non beneficiare dei contributi FUS (Art 3 Destinatari).</p> <p>La legge finanziaria: produzione, coproduzione, circuitazione, programmazione, festival e rassegne, formazione professionale e non, sperimentazione, interventi di teatro sociale, ospitalita' e interventi di investimento (Art 4 Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p> <p>I parametri di valutazione (Art 5) delle attivita' secondo i quali la commissione tecnica di valutazione (Art 6) esprime un parere sulle istanze presentate sono contenuti nell'Allegato A della legge.</p> <p>I beneficiari devono testimoniare l'effettuazione delle attivita' finanziate con la presentazione di modelli C1 SIAE e permesso di esecuzione siae e attraverso le fatture e ricevute emesse (Art 8 Norme riguardanti i beneficiari degli interventi finanziari regionali).</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo	<p>Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni statali, promuove e valorizza le attivita' culturali, riconoscendo le attivita' teatrali come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identita' dei territori nonche' uno strumento di formazione e incontro. (...) 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS.</p> <p>Art. 3 (Destinatari) 1. La Regione individua come beneficiari dei contributi di cui alla presente legge i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti: (...) d) non essere beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla legge 163/1985 o di altri contributi regionali erogati per le medesime finalita'.</p>	<p>Art. 1 (Finalita') Art. 3 (Destinatari)</p> <p>La legge è attuata nel rispetto delle disposizioni statale e interviene a sostegno dei soggetti che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo. Viene fatto riferimento esplicito alla legge costitutiva FUS 163/1985 negli artt 1 (Finalità) e 3 (Destinatari).</p>
	B. Riferimenti ad altre Normative statali	nessun riferimento	nessun riferimento
	C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) b) opera e controlla affinche' siano salvaguardati i principi della libera concorrenza tra gli organismi medesimi; (...) j) effettua, tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonche per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>All'art 2 (Funzioni della Regione) tra le funzioni regionali vi è il controllo per la salvaguardia dei "principi della libera concorrenza, il riferimento è alla norma europea sulla concorrenza. Nello stesso articolo viene citata la l.r. 46/2014 promulgata, anche, per adempiere alle suddette norme europee.</p>
	E. Riferimenti ad altre leggi regionali	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) j) effettua, tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonche per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>All'art 2 (Funzioni della Regione) viene citata la legge regionale 23 dicembre 2014 n. 46 che regola il finanziamento regionale alle organizzazioni che percepiscono contributi a valere sul FUS.</p>
	D. Funzione degli Enti locali	nessun riferimento	nessun riferimento
4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, la Regione interviene a sostegno dei soggetti come individuati dall'articolo 3, che non beneficiano dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), di seguito extra FUS. (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: a) favorisce la continuita' e lo sviluppo delle attivita' nell'ambito teatrale degli organismi extra FUS, sostenendo la produzione, la programmazione, la formazione, oltreche' l'interdisciplinarieta' tra le varie forme di spettacolo; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita' in ambito teatrale: a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>Tutta le legge è impernata attorno alle modalità di sostegno per i soggetti che operano in ambito teatrale e che non beneficiano dei contributi a valere sul FUS sostenendo produzione e coproduzione di spettacoli (vedi anche campo 2.D <i>Altre modalità di intervento</i>).</p>

4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)	C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) e) favorisce la crescita economica degli organismi che operano nell'ambito teatrale sia sotto il profilo imprenditoriale che associativo con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale: (...) g) attuazione di forme di sperimentazione, di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>La Regione favorisce la crescita economica delle organizzazioni teatrali con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile e femminile (Art 2 Funzioni della Regione). Sono concessi contributi in ambito teatrale a progetti di attuazione di forme di sperimentazione, innovazione e ricerca di linguaggi (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p>
	D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) f) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali più deboli; g) incrementa l'offerta di attività teatrali nelle istituzioni universitarie e nelle scuole di ogni ordine e grado; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale: (...) e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale; f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>Tra le funzioni della Regione (Art 2) rientrano la promozione di progetti dedicati alla formazione di giovani e l'aumento di offerta di attività teatrali nelle università e nelle scuole. La Regione concede contributi ad attività di formazione teatrale in ambito scolastico e di formazione del pubblico in collaborazione con istituzioni scolastiche e università (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p>
	E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada	nessun riferimento	nessun riferimento
5. FESTIVAL	<p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale: (...) d) realizzazione di festival e rassegne; (...)</p>	<p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>Tra i beneficiari dei contributi rientrano le attività teatrali di realizzazione di festival e rassegne (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p>	
6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS	nessun riferimento	Questa legge, a differenza della 46 del 2014, non menziona le Residenze ma la Regione Abruzzo ha sottoscritto un accordo triennale 2022-2024 con il MIC sulle residenze.	
7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO	A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti	<p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale: a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; (...)</p>	<p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>Non vi è specifico riferimento al sostegno ai circuiti o a reti ma la circuitazione di spettacoli sul territorio regionale (oltre che nazionale e all'estero) è fra le finalità dei contributi</p>
	C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura	nessun riferimento	nessun riferimento

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 8, comma 1 dello Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni statali, promuove e valorizza le attivita' culturali, riconoscendo le attivita' teatrali come una componente fondamentale della cultura, un fattore di sviluppo economico e sociale, un'espressione importante dell'identita' dei territori nonche' uno strumento di formazione e incontro. (...)</p> <p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) f) promuove e sostiene specifici progetti di formazione del pubblico, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali piu' deboli; (...) h) sostiene la realizzazione di attivita' teatrali aventi carattere terapeutico, educativo e di solidarieta' rivolte al mondo delle disabilita', del disagio sociale e delle categorie fragili; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita' in ambito teatrale: (...) e) formazione teatrale in ambito scolastico, educativo, artistico e sociale; (...) h) pratiche dello spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale; (...) j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale. (...)</p>	<p>Art. 1 (Finalita')</p> <p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>La Regione riconosce le attività teatrali come fattore di sviluppo economico e sociale e come strumento di formazione e di incontri (Art 1 Finalità). Tra le funzioni della Regione rientrano la promozione di progetti di formazione con particolare riguardo a giovani e fasce sociali più deboli e il sostegno di attività teatrali terapeutiche ed educative rivolte al mondo delle disabilità, del disagio sociale e delle categorie fragili (Art 2 Funzioni della Regione). Sono sostenute attività di formazione teatrale in ambito sociale, pratiche di spettacolo in relazione al disagio e all'inclusione sociale e l'ampliamento della partecipazione degli spettatori e l'equilibrata distribuzione di spettacoli e progetti formativi capaci di vere ricadute sociali nel territorio (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p>
	B. Formazione professionale	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) d) promuove e sostiene la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore secondo quanto individuato nel repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento dei profili professionali di settore (Art 2 Funzioni della Regione).</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita' in ambito teatrale: (...) j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale. (...)</p>	<p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>I contributi erogati dalla legge sono finalizzati anche alla realizzazione di progetti nell'ambito teatrale con ricadute turistiche nel territorio regionale (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p>
	D. Lavoro	<p>Art. 3 (Destinatari) 1. La Regione individua come beneficiari dei contributi di cui alla presente legge i soggetti legalmente costituiti, in forma individuale o in forma di organismi associativi o d'impresa, aventi sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti: (...) c) osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei propri dipendenti e dei consulenti scritturati o delle proprie attività professionali; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita' in ambito teatrale: a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; (...)</p>	<p>Art. 3 (Destinatari)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>I beneficiari dei contributi della legge devono osservare le normative in materia fiscale e previdenziale nei confronti dei dipendenti e scritturati (Art 3 Destinatari). I contributi alla produzione e circuitazione di spettacoli vengono erogati purchè gli spettacoli siano realizzati nel rispetto dei CCNL di settore (Art. 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p>
	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) (...) 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate: a) all'acquisizione di attrezzature destinate alle attivita' teatrali; b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.</p>	<p>Art. 4 (Sostegno alle attivita' in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>La regione concede contributi per investimenti finalizzati all'acquisizione di attrezzature dedicate alle attività teatrali e all'innovazione teatrale (Art 4 Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) c) favorisce la promozione nazionale e internazionale delle attività di produzione e di formazione degli organismi di ambito teatrale extra FUS presenti in Abruzzo; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale: a) produzione di spettacoli e loro circuitazione nel territorio regionale, nazionale e all'estero, realizzati nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; b) coproduzione di spettacoli anche in ambito nazionale e internazionale; (...)</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>La Regione favorisce la promozione internazionale delle produzioni teatrali extra FUS Abruzzesi (Art 2 Funzioni della Regione) e la coproduzione e circuitazione di spettacolo in ambito internazionale (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS).</p>
	G. Forme di credito	nessun riferimento	nessun riferimento
	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) i) sostiene progetti di ospitalità di un nucleo artistico all'interno del territorio regionale, finalizzata alla produzione artistica e alla formazione del pubblico; (...)</p> <p>Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS) 1. I contributi di cui alla presente legge sono finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti attività in ambito teatrale: (...) f) formazione del pubblico, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le università; (...) j) ampliamento della partecipazione degli spettatori ed equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo e di progetti formativi nell'ambito teatrale, con ricadute turistiche, educative, culturali e sociali nel territorio regionale. (...) 2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento finalizzate: (...) b) all'innovazione tecnologica, soprattutto ai fini della promozione e dell'informazione del pubblico.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Sostegno alle attività in ambito teatrale dei soggetti extra FUS)</p> <p>La legge prevede il sostegno di attività finalizzate alla formazione del pubblico (Artt 2 e 4), all'ampliamento della partecipazione degli spettatori e all'equilibrata distribuzione dell'offerta di spettacolo. Per quanto riguarda il sostegno della formazione del pubblico la legge enfatizza le azioni a favore di giovani e ragazzi (vedi campo 4.D Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani).</p>
	I. Tradizione e lingue locali	nessun riferimento	nessun riferimento
	J. Osservatori	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione) (...) 2. Ai fini della presente legge, tenuto conto della legislazione vigente in materia di spettacolo, la Regione: (...) j) effettua, tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2014 n. 46 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2011/24/UE, della direttiva 2011/62/UE, nonché per l'applicazione del regolamento (UE) 717/2013, del regolamento (CE) 1069/2009, del regolamento (CE) 852/2004, del regolamento (UE) 234/2011, del regolamento (UE) 1169/2011, del regolamento (UE) 609/2013, del regolamento (CE) 2023/2006 e del regolamento (CE) 282/2008. Disposizioni per l'attuazione della normativa europea sugli aiuti di Stato in materia culturale. (Legge europea regionale 2014)), la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.</p>	<p>Art. 2 (Funzioni della Regione)</p> <p>Tra le funzioni della Regione rientra la vigilanza e il monitoraggio sugli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche, questo viene attuato tramite l'Osservatorio Culturale d'Abruzzo istituito con la l.r. 46/2014</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento

<p>9. ASPETTI TECNICI</p>	<p>Art. 7 (Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi) 1. La concessione dei contributi da parte della Regione e' subordinata: a) alla presentazione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione dettagliata contenente il programma che si intende svolgere l'anno successivo corredato dalle relative previsioni di spesa; b) all'ottemperanza da parte dei richiedenti, se beneficiari di contributo regionale nell'annualita' precedente, degli adempimenti previsti in fase di rendicontazione, secondo le normative vigenti. 2. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati ai soggetti richiedenti in misura proporzionale ai parametri e ai relativi punteggi di cui all'Allegato A della presente legge. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, la Giunta regionale adotta il piano di finanziamento delle attivita' di interesse regionale di cui alla presente legge e ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 4. L' ammontare complessivo del contributo, che non puo' comunque eccedere il 50 per cento della spesa prevista dai soggetti beneficiari e per un tetto massimo di spesa ammissibile non superiore a euro 30.000,00, e' erogato dalla Giunta regionale in misura del: a) 40 per cento prima della realizzazione del programma; b) 60 per cento entro trenta giorni dalla presentazione di dettagliata rendicontazione dell'attivita' finanziata, secondo quanto previsto dall'atto di Giunta regionale di cui al comma 3. 5. I contributi per le attivita' di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime finalita'. 6. L'elenco dei soggetti ammessi a contributo e' pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.</p> <p>Art. 9 (Norma transitoria) 1. Per la sola annualita' 2023, a causa delle restrizioni Covid che hanno comportato un fermo delle attivita', la dicitura "annualita' precedente" riportata nella lettera A dell'Allegato A e' riferita all'anno 2019.</p>	<p>Art. 7 (Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi) Art. 9 (Norma transitoria)</p> <p>Dettagli e aspetti tecnici sono riassunti nell'articolo dal titolo "Concessione, commisurazione e liquidazione dei contributi". Fra gli aspetti più rilevanti: le richieste di contributo fanno riferimento al periodo annuale e sono assegnati sulla base di parametri e punteggi (precisati in un allegato), l'ammontare del contributo non puo' eccedere il 50 per cento della spesa per un tetto massimo di 30.000,00, il 40% può essere erogato prima della realizzazione del programma. I contributi non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le medesime finalita'. La legge che è del 2022, recepisce dal punto di vista tecnico le problematiche connesse alle restrizioni Covid</p>
<p>10. RISORSE</p>	<p>Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 250.000,00 per ciascuna annualita' del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali), Programma 02 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titoli 1 e 2, della parte Spesa del bilancio regionale 2022-2024. 2. Per gli anni successivi al 2024, agli oneri si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio. 3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge e' consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale. 4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni della presente legge.</p>	<p>Art. 10 (Disposizioni finanziarie)</p> <p>Per il triennio 2022-2024 sono stanziati 250.000 euro per ciascuna annualità, per gli anni successivi la Regione provvede ad uno stanziamento con la legge di bilancio annuale.</p>